Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 7 novembre 2026

Editoriale

Ius soli e fenomeni migratori. Riflessioni a partire dal caso *Trump v. Barbara*

di Maria Dicosola*

1. Il 30 giugno 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti, nell'attesa decisione nel caso *Trump v. Barbara*, ha dichiarato incostituzionale il controverso *Executive Order* n. 14160 «Protecting the Meaning and Value of American Citizenship», adottato dal presidente Donald Trump il 20 gennaio 2025, che modificava in senso restrittivo le regole d'acquisto della cittadinanza, sostituendo lo *ius soli* puro con lo *ius soli* condizionato alla nascita da genitori regolarmente soggiornanti sul territorio.

Il provvedimento presidenziale e la sentenza della Corte sollecitano l'interesse dell'opinione pubblica e della dottrina, ben oltre i confini del continente americano, per il loro impatto sul dibattito relativo alle problematiche relative alla gestione dei fenomeni migratori nelle società multiculturali contemporanee.

Ad ogni modo, le argomentazioni della maggioranza della Corte, fondate sulle origini storiche del XIV emendamento, radicate nella *common law* tradizionale, non offrono spunti di riflessione sulla questione cruciale – posta dallo stesso *executive order* – della qualificazione della cittadinanza in termini di diritto o privilegio e del suo ruolo per l'integrazione degli stranieri in Paesi interessati da flussi migratori in entrata. In tal senso, la decisione dei giudici supremi finisce, da un lato, per confermare l'eccezionalità del caso statunitense nel quadro del diritto comparato e, dall'altro, per collocarlo in linea di continuità con l'approccio securitario che contraddistingue le evoluzioni del diritto migratorio e della cittadinanza negli Stati del Nord del mondo.

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

2. Le regole sulla cittadinanza alla nascita negli Stati Uniti rappresentano un'eccezione nel quadro del diritto comparato, tanto sul piano delle fonti – la codificazione nel testo costituzionale – tanto sul piano sostanziale, con riguardo al ricorso al criterio dello *ius soli* puro. Il XIV emendamento, infatti, prevede che «All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside».

La *citizenship clause*, contenuta nella medesima disposizione costituzionale che proclama il *due process* e l'*equal protection of clause*, adottata al termine della guerra civile per risolvere la questione razziale – nel cui contesto, a partire dal caso *Dred Scott v. Standford*[1], agli afroamericani veniva negata la cittadinanza – ha finito per svolgere un'importante funzione di integrazione in un Paese la cui stessa identità nazionale è stata plasmata dall'immigrazione.

A partire dal celebre caso Wong Kim Ark[2], del 1898, la Corte Suprema ha infatti precisato che, sulla base del tenore letterale del XIV emendamento, la *birthright citizenship* si applica anche nei confronti dei figli di non cittadini. Come affermato dalla Corte, in virtù della *citizenship clause*, qualsivoglia persona nata all'interno dei confini americani è titolare del diritto alla cittadinanza, con le tassative eccezioni dei figli di cittadini di Stati che, al momento della nascita, occupassero con la forza gli Stati Uniti, ovvero i figli di ambasciatori o diplomatici di Paesi stranieri.

Tale conclusione si fondava sull'interpretazione della clausola *subject to the jurisdiction therefore* della disposizione in senso parziale, quale soggezione degli individui alla giurisdizione e alle leggi degli Stati Uniti.

In particolare, la Corte sottolineava come il XIV emendamento abbia la funzione di costituzionalizzare la regola di *common law* della cittadinanza *iure soli*, senza al contrario introdurre nuovi limiti alla sua applicazione. Definiva inoltre esplicitamente la cittadinanza in termini di diritto, di cui sono titolari tutti gli individui nati sul territorio statunitense. Come si legge nell'*opinion* della Corte,

[1] Supreme Court of the United States, *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1856).

[2] Supreme Court, *United States v. Wong Kim Ark*, 481 U.S. 704 (1887), p. 169 U.S. 688.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 7 novembre 2026

«The right to citizenship never descends in the legal sense, either by common law or under the common naturalisation acts. It is incident to birth in the country, or it is given personally by statute». In tal senso, il XIV emendamento, pur non sottraendo al Congresso il potere di stabilire le regole relative alla naturalizzazione, non ha conferito allo stesso alcuna discrezionalità nel restringere gli effetti derivanti dalla nascita sul territorio, che, come dichiarato dalla Corte, determina un «diritto alla cittadinanza sufficiente e completo».

Sulla base del XIV emendamento così come interpretato dalla giurisprudenza a partire dal caso *Wong Kim Ark*, dunque, si riconosce pacificamente il diritto alla cittadinanza a favore di tutti i nati sul territorio americano, indipendentemente dalle origini dei propri genitori. In mancanza di espliciti riferimenti nella giurisprudenza, non si ritiene inoltre rilevante la regolarità o meno della condizione di immigrati dei genitori ai fini dell'applicazione della *birthright rule*.

Tuttavia, il tema dei limiti allo *ius soli* puro è tornato di attualità negli anni Ottanta dello scorso secolo, nell'ambito del dibattito sulla sostenibilità della *birthright citizenship* alla luce delle sfide poste dalla crisi economica, dalla pressione migratoria e dal terrorismo internazionale. In tale contesto, com'è stato sostenuto in uno studio pubblicato nel 1985 da P.H. Schuck e R.M. Smith[3], si suggerisce l'abolizione dello *ius soli* puro in favore di criteri di acquisto della cittadinanza più restrittivi che, sulla base del principio consensualistico, escludano l'attribuzione della cittadinanza ai figli di immigrati non regolari.

La tesi si fonda su un'interpretazione della clausola *subject to the jursdiction thereof* alternativa rispetto a quella sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale, non in senso parziale ma in senso pieno. La giurisdizione piena presuppone una relazione reciproca tra l'individuo al momento della nascita e lo Stato, nella quale quest'ultimo acconsente alla presenza dell'individuo e al suo riconoscimento come cittadino, offrendogli completa protezione. Tale tesi troverebbe fondamento, secondo un'interpretazione originalista della Costituzione, sui limiti all'applicazione della *birthright rule* riconosciuti nelle prime sentenze della Corte

[3] P.H. Schuck, R.M. Smith, *Citizenship Without Consent: Illegal Aliens in the American Polity*, Yale University Press, New Haven 1985.

suprema sulla base della clausola *subject to the jurisdiction thereof*, con particolare riferimento ai nativi americani.

La condizione d'irregolarità dei genitori costituisce, secondo tale orientamento, prova della mancanza di consenso reciproco tra l'individuo e lo Stato, dal momento che la presenza dei genitori sul territorio è proibita dalla legge e la società ha deciso di negare la loro inclusione all'interno della comunità. Tale circostanza, di conseguenza, esclude l'appartenenza degli immigrati irregolari, e dei loro figli nati sul territorio, dalla comunità politica americana, negando loro il diritto alla cittadinanza.

Si collocano in tale prospettiva i progetti di modifica della legge federale sull'immigrazione e la cittadinanza presentati a più riprese allo scopo di introdurre lo *ius soli* condizionato alla regolarità dello *status* dei genitori negli Stati Uniti.

Ad ogni modo, nessuna delle iniziative ha completato l'*iter* parlamentare, da una parte, per il forte radicamento nella cultura politica e costituzionale statunitense della contrapposta teoria della cittadinanza inclusiva e, dall'altra, sulla base del presupposto secondo il quale una riforma dei criteri di acquisto della cittadinanza richiederebbe una revisione costituzionale, di remota realizzabilità alla luce dell'estrema rigidità del procedimento. Inoltre, l'ampiezza dei criteri di acquisto della cittadinanza è costantemente bilanciata dall'impianto restrittivo della legislazione sull'immigrazione, che ne ha reso dunque meno urgente la revisione.

In tale prospettiva, il più recente tentativo di limitazione del diritto alla cittadinanza è rappresentato dall'*Executive Order* in materia di cittadinanza adottato dal presidente Trump, nell'ambito del più ampio disegno di revisione del diritto migratorio, in un'ottica di rafforzamento dell'interesse pubblico alla sicurezza nazionale, a discapito dei diritti delle persone migranti e con *background* migratorio.

3. L'*Executive Order* «Protecting the Meaning and Value of American Citizenship»

si segnala per la problematicità sia sul piano delle fonti e del rispetto del principio di separazione dei poteri (poiché introduce, attraverso la forma di un provvedimento amministrativo, norme in grado di incidere sui diritti individuali), sia sul piano della costituzionalità dei contenuti. In effetti, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla Costituzione e dai precedenti in materia, il

provvedimento è stato adottato nell'intento di avviare una *strategic litigation*, tale da indurre la Corte Suprema a un *overruling* o quantomeno a una rilettura del *case-law* in tema di *ius soli* puro.

Il provvedimento si apre significativamente definendo la cittadinanza statunitense in termini di privilegio – considerata un «priceless and profound gift» – anziché di diritto, espressione mai utilizzata nel testo. Coerentemente, propone un'interpretazione in senso pieno della clausola *subject to the jurisdiction thereof* del XIV emendamento, da cui deriva il mancato riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio da genitori immigrati irregolari.

I dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al XIV emendamento e di compatibilità con la legge sulla cittadinanza hanno indotto alcune corti distrettuali a sospenderne l'applicazione attraverso *universal injuctions*. La Corte Suprema, investita del ricorso contro i provvedimenti, confermati in appello, pur non pronunciandosi sulle questioni di merito, nella storica pronuncia *Trump v. Casa*[4] ha tuttavia dichiarato, per la prima volta, che lo strumento delle *universal injuctions* eccede le competenze delle corti federali, ripristinando la piena efficacia dell'*Executive Order* sulla *birthright citizenship*.

La decisione della Corte non ha arrestato la battaglia giudiziaria, proseguita con una *class action*, accolta dalla Corte distrettuale del New Hampshire[5], che ha nuovamente sospeso l'applicazione dell'ordine esecutivo, per la probabile violazione del XIV emendamento, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, e la sez. 1401 dell'*Immigration and Nationality Act*.

A settembre 2025, il presidente Donald Trump richiedeva alla Corte Suprema l'emissione di un *writ of certiorari*[6] per riesaminare la sentenza, dichiarando, al

[4] Supreme Court of the United States, Trump, *President of the United States, v. Casa, Inc., et al.*, *on application for partial stay*, 606 U. S. (2025).

[5] United States District Court for the District of the New Hampshire, *Civil No. 25-cv-244-JL-AJ Opinion No. 2025 DNH 079P "Barbara," et al. v. Donald J. Trump, President of the United States, in his official capacity, et al.*, 10.7.2025.

[6] Supreme Court of the United States, *Donald J. Trump, and al., Petitioners v. Barbara, et al., on Petition for a Writ of Certiorari before Judgment to the United States Court of Appeals for the District Circuit*, September 2025.

contrario, la compatibilità con la Costituzione e la legge dell'*Executive Order*, sulla base di un'interpretazione originalista del testo costituzionale.

Nelle motivazioni del ricorso, si sostiene una lettura restrittiva del XIV emendamento, il cui obiettivo essenziale, al momento della sua adozione, viene individuato esclusivamente nel riconoscimento della cittadinanza senza discriminazione agli afroamericani. Si esclude, invece, che la *citizenship clause* riconosca un diritto universale alla cittadinanza a tutti i nati sul territorio. A tal fine, si evidenzia come, nel caso *Wong Kim Ark*, si subordinasse il diritto alla cittadinanza alla condizione non solo della nascita sul territorio ma anche del domicilio permanente dei genitori sul territorio statunitense, come evidenziato dalle circostanze del caso – che traeva origine dal ricorso del figlio di immigrati cinesi domiciliati regolarmente negli Stati Uniti – e dal frequente ricorso, nel testo, all'espressione «domicilio».

Tale interpretazione, secondo il *writ* presidenziale, è più aderente al significato del XIV emendamento, sul piano sia formale, così come concepito al momento della sua adozione, che sostanziale, sotto il profilo del bilanciamento tra i diritti e l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale, che non appare sufficientemente garantito, in considerazione del fenomeno dell'immigrazione irregolare. È sulla base di tali presupposti che si propone una rilettura della cittadinanza in termini non di diritto ma di privilegio, da riconoscere solo a chi ne abbia legalmente titolo.

La Corte Suprema, nel caso *Trump v. Barbara*, ha rigettato il ricorso. La decisione – che costituisce uno dei rari casi di annullamento di un *Executive Order* – assume una rilevanza fondamentale nelle riflessioni sulla forma e le condizioni della cittadinanza anche al di fuori del dibattito statunitense.

4. La sentenza *Trump v. Barbara*, adottata a maggioranza, ha impedito la conclusione del disegno riformatore, nonostante la netta prevalenza nell'ambito del collegio di giudici di orientamento conservatore. Ad ogni modo, le conclusioni si fondano non tanto sul riconoscimento di un diritto universale alla cittadinanza che trova tutela costituzionale e non può essere oggetto di limitazioni attraverso atti amministrativi o legislativi, quanto su una lettura del testo costituzionale ispirata al metodo originalista. La decisione, dunque, pur confermando il principio dello

ius soli puro nell'ordinamento statunitense, non stupisce se considerata nell'ambito della linea giurisprudenziale avviata dalla Corte Suprema negli ultimi anni.

Nello specifico, l'*opinion of the Court* ricostruisce l'evoluzione storica della cittadinanza negli Stati Uniti a partire dalla regola di *common law* secondo la quale la nascita sul territorio, indipendentemente dal carattere definitivo o precario della presenza dei genitori al momento della nascita, è sufficiente a creare un rapporto reciproco di soggezione e protezione tra il sovrano e l'individuo, che così è individuato in termini di *natural born subject*. Le limitate eccezioni alla regola dello *ius soli*, in tale contesto, erano consentite solo con riferimento alle aree sottratte al controllo del sovrano, permanentemente o temporaneamente.

In tal senso, come si legge nell'*opinion*, era in primo luogo in contrasto con la *common law* il diniego della cittadinanza agli afroamericani: il XIV emendamento, secondo tale percorso argomentativo, ha ripristinato la regola tradizionale, che veniva costantemente violata, a partire dal caso *Dred Scott v. Sandford*. A supporto di tale tesi si citano fonti testuali e storiche, tra cui, in primo luogo, i dibattiti che hanno accompagnato la revisione costituzionale.

Analogamente, secondo i giudici, trova fondamento nella *common law*, confermata dal XIV emendamento, il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio, indipendentemente dal possesso della cittadinanza statunitense e dall'eventuale condizione di irregolarità dei genitori. Il caso *Wong Kim Ark*, infatti, secondo i giudici di maggioranza, interpreta correttamente la clausola *subject to the jurisdiction thereof* in senso parziale, quale sottoposizione dell'individuo al potere di governo degli Stati Uniti, in continuità con l'idea della soggezione alla sovranità regia in epoca feudale. Tale regola, peraltro, come si precisa, svolge un ruolo essenziale in un Paese connaturato sin dalle sue origini dal fenomeno migratorio. Al contrario, è considerata errata, in quanto non sostenuta da prove sufficienti, l'interpretazione dell'esecutivo nella misura in cui individua nel domicilio il concetto chiave dell'*allegiance*. In effetti, come osservano i giudici, il riferimento al domicilio, pur ricorrente nel testo della sentenza, non è rilevante ai fini delle argomentazioni della maggioranza dei giudici nel caso *Wong Kim Ark*. Il criterio del domicilio, invece, assume rilevanza solo nella *dissenting opinion* del giudice Fuller, che finisce per costituire, dunque, la base giuridica dell'*Executive Order*.

Emerge dunque, sulla base della *common law*, una lettura ampia del XIV emendamento, al quale si attribuisce l'obiettivo di riconoscere la cittadinanza non solo agli afroamericani ma anche ai figli di immigrati, rigettando la teoria contrapposta, sostenuta dall'esecutivo, che, nell'esaltare il ruolo del domicilio tra i presupposti per l'applicazione dello *ius soli*, trasferirebbe senza fondamento le conseguenze derivanti dallo *status* dei genitori ai figli.

Come si precisa nella *concurring opinion* delle giudici Jackson e Sotomayor, sulla base della ricostruzione del dibattito pubblico che ha accompagnato l'adozione del XIV emendamento e dalle dichiarazioni dei componenti del Congresso, a partire dalle dichiarazioni del senatore Trumbull, proponente del *Civil Rights Act* del 1866, la *citizenship clause* riflette un approccio universalistico. Il carattere universalistico del XIV emendamento, dunque, secondo tale argomentazione, trova fondamento nelle origini e nell'intento dei redattori dell'emendamento, coerentemente con la natura *color-blind* della Costituzione.

Su tali premesse, la Corte, con una maggioranza di 5 a 4, dichiara l'incostituzionalità e il conseguente annullamento dell'ordine esecutivo presidenziale.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, in una decisione dalla portata storica, la Corte Suprema conferma il criterio dello *ius soli* puro, senza ulteriori condizioni, quale criterio per l'acquisto della cittadinanza alla nascita, impedendo la realizzazione del progetto di riforma avviato dal presidente Trump.

A ogni modo, si tratta di conclusioni che, attraverso il ricorso a un metodo d'interpretazione storico, dimostrano cautela, confermando il carattere eccezionale del caso statunitense nel diritto comparato, come emerge dalla totale assenza, nel testo, di qualsiasi riferimento alla questione di fondo posta dall'ordine esecutivo, relativa alla configurabilità della cittadinanza in termini di diritto o di privilegio.

Nelle conclusioni dell'*opinion of the Court*, in effetti, emergono alcune brevi riflessioni relative alla configurabilità della cittadinanza quale diritto. A tale riguardo, tuttavia, non si sostiene l'esistenza di un diritto all'acquisto della cittadinanza costituzionalmente garantito, quanto piuttosto l'idea che quest'ultima costituisca un diritto in termini relazionali. In tal senso, si riconosce alla cittadinanza il carattere di presupposto per l'esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini, che si fa risalire all'epoca della rivoluzione inglese.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 7 novembre 2026

Enfaticamente, nelle conclusioni della Corte, si legge: «Citizenship, then and now, was the right to have rights – to freely participate in our political community». Tuttavia, il riferimento alla celebre definizione di Hanna Arendt, pur richiamando il lessico del caso *Trop v. Dulles* del 1958[7] – nel quale la Corte dichiarava incostituzionale la revoca della cittadinanza in quanto lesiva dell'VIII emendamento – non aderisce all'idea secondo la quale il XIV emendamento conferisce agli individui nati sul territorio statunitense, anche da genitori irregolari, la cittadinanza quale diritto costituzionale, tesi sostenuta, invece, nel caso *Wong Kim Ark* – nonché, in negativo, nella giurisprudenza in tema di limiti alla revoca della cittadinanza[8] – che la Corte non considera nelle sue argomentazioni. L'*opinion of the Court*, dunque, pur facendo salvo il criterio dello ius soli puro, che trova solide radici nel XIV emendamento, appare caratterizzata da un approccio prudente, coerentemente con l'orientamento conservatore della maggioranza dei giudici supremi.

5. La storica sentenza della Corte Suprema nel caso *Trump v. Barbara*, annullando e dichiarando incostituzionale l'*Executive Order* n. 14160 «Protecting the Meaning and Value of American Citizenship», ha confermato lo *ius soli* puro quale criterio di attribuzione della cittadinanza nell'ordinamento statunitense. Ad ogni modo, l'*opinion of the Court*, fondata sulle origini storiche del XIV emendamento, radicate nella *common law* tradizionale, pur affermando l'esistenza di limiti alla discrezionalità degli organi titolari del potere normativo in materia, non affronta la questione, posta dallo stesso ordine presidenziale, della configurabilità della cittadinanza in termini di diritto o privilegio. Nelle argomentazioni, infatti, è la relazione di *allegiance* tra individuo e organi titolari del potere, e non

[7] Supreme Court of the United States, *Trop v. Dulles*, 356 U.S. 86 (1958).

[8] A partire dal caso *Trop v. Dulles* e ancor più chiaramente in *Nishikawa v. Dulles*: Supreme Court of the United States, *Nishikawa v. Dulles*, 356 U.S. 129 (1958). Nel caso *Trop* il Presidente, nell'*opinion of the Court*, scrive: «As long as a person does not voluntarily renounce or abandon his citizenship, and this petitioner has done neither, I believe his fundamental right to citizenship is secure». Nel caso *Nishikawa*, si afferma il principio secondo il quale la cittadinanza, definita in termini di «basic right», possa essere oggetto di revoca solo a condizione che il Governo provi che il cittadino abbia compiuto atti che dimostrino l'implicita volontà di rinuncia.

il riconoscimento di un diritto alla cittadinanza, a dare fondamento all'interpretazione in senso parziale della clausola *subject to the jurisdiction thereof* del XIV emendamento. In tal senso, la decisione dei giudici supremi finisce, da un lato, per confermare l'eccezionalità del caso statunitense nel quadro del diritto comparato e, dall'altro, per collocarlo in linea di continuità con l'approccio securitario che contraddistingue la gestione del fenomeno migratorio negli Stati del Nord del mondo. La sentenza della Corte, infatti, non contribuisce al dibattito sulla configurabilità – e sulle eventuali condizioni – del diritto alla cittadinanza quale strumento di integrazione degli stranieri nei Paesi di immigrazione.

Il diritto alla cittadinanza, dunque, negli Stati Uniti come in buona parte delle democrazie costituzionali contemporanee, resta debole e soggetto in genere alla discrezionalità dei legislatori. Tuttavia, alla luce del profondo ripensamento della stessa categoria della sovranità nelle società pluralistiche contemporanee, fondate sul binomio diritti umani universali-dignità, è lecito domandarsi se la discrezionalità del legislatore in materia di cittadinanza non possa essere sottoposta a limiti costituzionali, volti a consentire che il diritto alla cittadinanza, inteso quale diritto all'identità giuridica[9], non debba essere riconosciuto agli individui, nel contesto sociale nel quale si sviluppi la loro personalità, nel rispetto del principio di non discriminazione.

[9] Così come sostenuto nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell'uomo, secondo la quale il diritto alla cittadinanza non solo si collega strettamente con gli altri diritti sanciti dalla Carta americana, ma è esso stesso parte del diritto all'identità della persona, inteso come l'insieme degli attributi e delle caratteristiche che permettono l'individuazione della persona nella società: Inter-American Court of Human Rights, *Case of Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic*, 2014, § 266. Il diritto alla cittadinanza è in tal senso ritenuto dalla stessa corte «consustanziale ai diritti umani e alla dignità»: Inter-American Court of Human Rights, *Gelman v. Uruguay*, 2011.